



ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE

Il Collegio

composto dai signori

Dott. G. E. Barbuzzi – Presidente

Cons. Avv. D. Morgante – Membro

Prof. M. Rispoli Farina – Membro

Avv. G. Afferni – Membro

Prof. Avv. R. Lener – Membro supplente

Relatore: Cons. Avv. D. Morgante

nella seduta del 13 novembre 2017, in relazione al ricorso n. 521, dopo aver esaminato la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione.

FATTO

1. La ricorrente allega di avere sottoscritto in data 05.09.07 “la prenotazione titoli per l’acquisto di n. 3300 azioni ordinarie” dell’Intermediario (di seguito anche la vecchia Banca) “al prezzo unitario di € 2,40, che poi acquista ad € 2,30 cadauna, per una spesa complessiva pari ad € 7.646,33”. Lamenta, a tal proposito, la non adeguatezza dell’investimento rispetto al proprio profilo di rischio, la mancanza di un’adeguata informativa sia nella fase di conclusione del contratto, sia nella successiva fase di esecuzione, e chiede il risarcimento per la somma di “€ 7.646,33 oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali dal dì del dovuto al saldo e oltre a tutti gli ulteriori danni patrimoniali (spese legali quantificabili in € 2.000,00) e non patrimoniali (ristoro per danno morale quantificabile in € 10.000,00)”.

La Ricorrente lamenta che l’Intermediario avrebbe scelto di procedere con l’operazione nonostante avesse rilevato che si trattava di titolo a rischio e non adeguato al suo profilo di investitrice, oltre che in presenza di una situazione di

conflitto di interessi. In particolare, ella, *“nel 2005, nel 2007 e nel 2008, vale a dire prima – durante e dopo l'acquisto delle azioni”*, aveva *“manifestato l'intenzione di risparmiare e di non volere effettuare una operazione di investimento ad alto rischio; eppure, nel 2007 acquista un titolo non adeguato al suo profilo di rischio. Inoltre, pur non avendo nella realtà fattuale alcuna esperienza in materia finanziaria risulta essere mediamente informata sulla stessa”*. Lamenta l'inadeguatezza degli investimenti anche rispetto al questionario Mifid del 2008 (successivo all'operazione), dal quale si evinceva un *“profilo di rischio moderato e che la natura prevalente dei suoi investimenti finanziari è di tipo strategico”*. Contesta, inoltre, la complessiva contrarietà del comportamento tenuto dall'Intermediario rispetto all'art. 21 Tuf, poiché *“sia il Mifid, sia l'informativa data al cliente (le condizioni del contratto e anche le condizioni di rischio dell'investimento intrise di tecnicismi e sigle incomprensibili) non sono formulate chiaramente e non danno la possibilità di comprendere la reale portata dell'attività che si andrà a svolgere”*.

La ricorrente ha censurato, altresì, il comportamento tenuto dall'Intermediario nella successiva fase di esecuzione del contratto, anche con riferimento all'obbligo di rendicontazione periodica ex art. 56 del Regolamento Intermediari n. 16190/2007 ed alla luce della comunicazione CONSOB n. 9019104 del 02/03/2009. L'Intermediario, infatti, avrebbe *“agito con assoluta male fede nei confronti dei propri clienti celando una situazione che sicuramente, se nota, avrebbe portato gli azionisti a vendere le proprie azioni nell'immediato ad un prezzo inferiore a quello pagato al momento dell'investimento, ma che quantomeno avrebbe potuto permettere di recuperarne una parte e gli azionisti non si sarebbero trovati (come poi accaduto per migliaia di investitori) nella situazione di vedere azzerato il proprio capitale”*.

In conclusione, la Ricorrente, nel ribadire il comportamento contrario alle regole di correttezza, diligenza e trasparenza dell'Intermediario, invoca la nullità, annullabilità o la risoluzione del contratto, individuando nella nuova Banca il soggetto tenuto al risarcimento del danno, in quanto *“subentrata in tutti i rapporti, tra i quali quelli descritti nel presente ricorso”*.

2. In via pregiudiziale, l'Intermediario eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva, sul presupposto che la Nuova Banca non sarebbe succeduta nell'eventuale debito risarcitorio nei confronti dei ricorrenti. A questo proposito, il resistente osserva, in primo luogo, che sia la Direttiva 2014/59/UE (c.d. BRRD), che il d.lgs. n. 180/2015 di relativa attuazione escluderebbero che gli azionisti e gli obbligazionisti subordinati della Vecchia Banca possano avanzare pretesa alcuna nei confronti della Nuova Banca e ciò varrebbe sia per le pretese relative al loro *status* di azionista/obbligazionista subordinato, che per pretese risarcitorie relative a eventuali comportamenti violativi del quadro normativo di riferimento in fase di collocamento dei titoli di cui trattasi. Inoltre, il fatto che né gli azionisti, né gli obbligazionisti subordinati possano vantare alcuna pretesa nei confronti della Nuova Banca sarebbe confermato dalla circostanza che il legislatore ha previsto la costituzione di un apposito fondo e una speciale procedura arbitrale proprio a fini di indennizzo degli obbligazionisti subordinati che siano stati vittime di scorrettezze nella fase del collocamento di tali titoli.

In secondo luogo, l'intermediario osserva che, in ogni caso, la Nuova Banca non sarebbe succeduta nel debito risarcitorio nei confronti dei ricorrenti, dal momento che, ai sensi degli artt. 58 TUB e 2560 c.c., in caso di cessione di un'azienda bancaria, il cessionario risponderebbe solamente dei debiti risultanti dalle scritture contabili della cedente e comunque solamente dei debiti che fossero liquidi ed esigibili al momento della cessione, mentre l'eventuale credito dei ricorrenti nel caso di specie non solo non risultava, all'atto della cessione, dalle scritture contabili della Vecchia Banca, ma neppure era da ritenersi liquido ed esigibile.

Nel merito, rappresenta l'intermediario che *“con riferimento all'adeguatezza dell'investimento, si rileva che era lo stesso Reg. Consob 11522/1998 a disporre, all'art.29, che la valutazione di adeguatezza non fosse in alcun modo ostativa al compimento dell'operazione, essendo sufficiente il consenso informato dell'investitore di procedere nonostante l'inadeguatezza”* e ritiene di aver adempiuto ai suoi obblighi informativi, anche con riferimento al conflitto di interessi.

Rispetto al tema del conflitto di interessi, in particolare, l'Intermediario rende noto che *“nell'ordine di negoziazione del 5 settembre 2007 è espressamente indicato che l'operazione presenta un “conflitto di interesse sul titolo per collocamento”, in tal modo avendo adempiuto agli obblighi informativi previsti.*

Con riferimento alle richieste risarcitorie, l'Intermediario rileva l'inammissibilità delle richieste volte al risarcimento del danno patrimoniale comprensivo anche delle spese legali ed al ristoro del danno morale, per contrarietà rispetto agli articoli 4, co.2, e 12, co.2, lett. b), del Regolamento ACF e chiede, in ogni caso, che non vengano riconosciute le richieste risarcitorie di parte ricorrente, in quanto non provate.

Relativamente alla quantificazione del danno, l'Intermediario rileva che lo stesso *“andrebbe comunque escluso ai sensi dell'art. 1227 c.c., in ragione della condotta della controparte, che ha scientemente deciso di non alienare le azioni, trattenendole in portafoglio fino alla loro riduzione, nonostante i numerosi segnali d'allarme”.*

In subordine, l'Intermediario sottolinea che dal danno complessivo *“andrà certamente scomputato anche l'importo conseguito dalla controparte per i dividendi maturati con la detenzione delle azioni di cui si discute, configurando tale incasso quantomeno una forma di “compensatio lucri cum damno”*”, per una cifra complessiva quantificata in 548,05 euro.

Tutto ciò rilevato, l'Intermediario chiede conclusivamente che il ricorso sia dichiarato inammissibile per incompetenza dell'ACF o per proprio difetto di legittimazione passiva e, comunque, rigettato nel merito.

3. Nelle proprie deduzioni integrative, parte ricorrente ha insistito per la legittimazione passiva dell'Intermediario rispetto alle controversie riguardanti la *vecchia Banca.*

Quanto al merito della vicenda, ha ribadito le contestazioni già formulate in sede di ricorso, evidenziando come l'onere della prova circa il corretto adempimento informativo *“ricade sulla Banca”* e specificando come la Ricorrente non potesse utilizzare il prospetto informativo del 2012 come fonte per informazioni sullo stato della vecchia Banca dal momento che non aveva *“sottoscritto tale aumento”.*

Infine, con riferimento alla quantificazione del danno, la Ricorrente ha insistito per l'accoglimento totale di quanto richiesto e *“contesta fermamente l'applicazione degli artt. 1225 e 1227 c.c. sulla diminuzione e/o esclusione del danno risarcibile. Veramente si vuole pensare che se un investitore avesse solo preveduto o ipotizzato di poter perdere i propri soldi, avrebbe continuato a tenere le azioni e non le avrebbe invece vendute?”*.

4. In sede di controp replica, l'intermediario ha insistito sul proprio difetto di legittimazione passiva, ribadendo che la Nuova Banca non sarebbe succeduta nell'eventuale debito risarcitorio nei confronti dei ricorrenti.

Nel merito, ha insistito sul fatto che la Vecchia Banca avrebbe adempiuto correttamente a tutte le obbligazioni cui essa era soggetta nella prestazione di un servizio di investimento; inoltre, nel ritenere che la ricorrente non avrebbe dimostrato né il nesso di causalità, né il danno risarcibile e che, in ogni caso, la stessa non avrebbe mitigato il danno rivendendo per tempo le azioni in suo possesso. A questo proposito, l'intermediario ha affermato che, al tempo dell'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2012 o, al più tardi, al 30 giugno 2013 - allorquando sarebbe divenuta notoria la reale situazione economica e finanziaria in cui versava l'emittente - le azioni sarebbero state ancora caratterizzate da un numero elevato di scambi.

DIRITTO

1. Il Collegio si sofferma, anzitutto, sulla valutazione della questione preliminarmente posta da parte resistente, sostanziatesi nell'eccepita carenza di legittimazione passiva della Nuova Banca, stante quanto sopra rilevato.

In merito, valutate le argomentazioni di parte e stante il quadro normativo di riferimento, il Collegio esprime l'orientamento di ritenere sussistente, in casi della specie, la legittimazione passiva della Nuova Banca.

Orienta in tal senso, anzitutto, quanto previsto dal provvedimento di Banca d'Italia del 22 novembre 2015 con il quale è stato definito il perimetro dell'azienda bancaria ceduta alla Nuova Banca, da cui risulta che oggetto della cessione sono state tutte le situazioni giuridiche attive e passive facenti capo alla Vecchia Banca,

eccezion fatta per quelle ivi espressamente escluse (punto 1.1.: “*Fatto salvo quanto previsto al successivo punto 2, tutti i diritti, le attività e le passività costituenti l’azienda bancaria della banca in risoluzione, ivi compresi i diritti reali sui beni mobili e immobili, i rapporti contrattuali e i giudizi attivi e passivi, incluse le azioni di responsabilità, risarcitorie e di regresso, in essere alla data di efficacia della cessione, sono ceduti, ai sensi degli artt. 43 e 47 del d.lgs. 180/2015, all’ente ponte*”; il successivo punto 2 : “*Restano esclusi dalla cessione... soltanto le passività, diverse dagli strumenti di capitale, come definiti dall’art. 1, lettera ppp) del d.lgs. n. 180/2015, in essere alla data di efficacia della cessione, non computabili nei fondi propri, il cui diritto al rimborso del capitale è contrattualmente subordinato al soddisfacimento di tutti i creditori non subordinati dell’ente in risoluzione*”).

Il combinato disposto di tali previsioni (a partire dalla “regola” generale ivi delineata, sostanziandosi per l’appunto nella cessione di “*tutti i diritti, le attività e le passività costituenti l’azienda bancaria della banca in risoluzione...*”) induce a ritenere che l’obiettivo opportunamente perseguito sia stato quello di “includere il più possibile” e di “escludere il meno possibile” dal perimetro oggetto della cessione, così da preservare la continuità aziendale, a fondamento della quale si pone indissolubilmente anche la continuità dei rapporti contrattuali (attivi e passivi) con la relativa clientela; del che, a ben vedere, appare indice sintomatico anche l’avverbio “soltanto” utilizzato quale *incipit* del punto 2 del provvedimento, laddove è stato definito il perimetro dei rapporti esclusi dalla cessione, così da rimarcare il carattere di eccezionalità e derogatorio della previsione generale.

Così orientandosi, il Collegio non intende certamente affermare che tutti gli azionisti della Vecchia Banca possano vantare, solo per effetto di tale *status*, pretese nei confronti della Nuova Banca. Vale, infatti, quanto previsto dall’art. 47, comma 7, del d.lgs. n. 180/2015, come richiamato al punto 3 del sopracitato provvedimento della Banca d’Italia, ove si dispone chiaramente che “*gli azionisti, i titolari di altre partecipazioni, i creditori della banca in risoluzione e gli altri soggetti i cui diritti, attività e passività non sono oggetto di cessione non possono*

esercitare pretese sui diritti, sulle attività e sulle passività oggetto della cessione...”.

Piuttosto, il Collegio vuole affermare che i clienti della Vecchia Banca, ai quali quest'ultima abbia collocato azioni di propria emissione ponendo in essere comportamenti violativi del quadro normativo di riferimento in materia di prestazione di servizi d'investimento, così come avrebbero potuto avanzare pretese risarcitorie nei confronti della Vecchia Banca (in modo del tutto indipendente dal loro *status* di azionisti e quindi, in ipotesi, anche dopo avere rivenduto le azioni sottoscritte), allo stesso modo non possono non ritenersi legittimati a procedere in tal senso anche nei confronti della Nuova Banca, che – per quanto sopra rilevato – è da ritenersi subentrata, senza soluzione di continuità, nelle situazioni giuridiche attive e passive facenti capo alla Vecchia Banca, con la sola eccezione di quelle specificamente escluse, nel cui novero tuttavia non paiono rinvenibili tipologie di rapporti quali quelli oggetto della presente controversia.

Né convince la tesi sostenuta dall'intermediario, secondo cui così ragionando verrebbe frustrato lo scopo fondamentale della procedura di risoluzione, individuato nel far ricadere in primo luogo sugli azionisti e sugli obbligazionisti subordinati della Vecchia Banca le conseguenze dell'insolvenza, consentendo al contempo di salvaguardare l'avviamento della banca sottoposta a risoluzione e, con esso, anche la stabilità del sistema bancario.

E', infatti, opinione di questo Collegio che la previsione contenuta nell'art. 47, comma 7, del d.lgs. n. 180/2015, richiamata poi nel provvedimento della Banca d'Italia del 22 novembre 2015, si riferisca propriamente all'esercizio di diritti patrimoniali e/o amministrativi incorporati nelle azioni e da queste discendenti - i quali, sì, sono stati intaccati, ove non definitivamente azzerati, per effetto dell'intervenuta procedura di risoluzione - ma che non si possano ritenere inglobate in essa anche pretese (risarcitorie o altro) relative a rapporti contrattuali tra cliente ed intermediario per la prestazione di servizi d'investimento (anche ove aventi ad oggetto azioni emesse dallo stesso intermediario); rapporti che, in quanto tali, risultano unitariamente trasferiti dalla Vecchia alla Nuova Banca e ciò proprio

coerentemente con l'esigenza di preservare la continuità operativa dell'azienda bancaria.

In tal modo, ad avviso del Collegio, si realizza un ragionevole bilanciamento tra interessi che possono rivelarsi, anche solo potenzialmente, in conflitto tra di loro, cioè a dire quelli perseguiti mediante la disciplina dettata in tema di risoluzioni bancarie e l'interesse pubblico alla tutela degli investitori che, vale la pena di evidenziarlo in questa sede, assume nel nostro ordinamento rilevanza costituzionale (art. 47 Cost.).

2. Va poi dichiarata la inammissibilità, eccepita dall'intermediario, delle richieste volte al risarcimento del danno patrimoniale comprensivo anche delle spese legali ed al ristoro del danno morale, per contrarietà rispetto agli articoli 4, co.2, e 12, co.2, lett. b) del Regolamento ACF. Invero, l'art. 4, co. 3 del Regolamento ACF prevede chiaramente che *“sono esclusi dalla cognizione dell'Arbitro i danni che non sono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o della violazione da parte dell'intermediario degli obblighi di cui al comma 1 e quelli che non hanno natura patrimoniale”*.

Sulla base del dato regolamentare si ritiene quindi fondata l'eccezione dell'Intermediario circa la non ristorabilità di un eventuale danno morale in quanto non rientrante nell'ambito di competenza dell'ACF (non avendo natura patrimoniale) e circa la non ristorabilità delle spese legali in quanto non integranti *“conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o della violazione da parte dell'intermediario degli obblighi di cui al comma 1”*, anche in considerazione del fatto che l'assistenza legale non è obbligatoria nel procedimento innanzi all'ACF, cosicché tali spese appaiono causalmente riconducibili alla scelta difensiva del ricorrente.

3. Venendo al merito, quanto alla informativa da rendere al cliente, sono stati acquisiti agli atti i contratti quadro dell'1 dicembre 2005 e del 2 maggio 2007 ed il contratto unico del 23 settembre del 2008. Alcune informazioni in merito alle azioni in questione risultano fornite nell'ordine di negoziazione del 5 settembre 2007, nel quale è indicato che il titolo è *“a rischio”*, *“non quotato”* e che vi è un *“conflitto di interesse sul titolo per collocamento”*.

4. In merito all'adeguatezza/appropriatezza dell'investimento di che trattasi rispetto al profilo della Ricorrente, è agli atti il questionario compilato in data 23 settembre del 2008, che costituisce la prima ed unica profilatura della Ricorrente, effettuata nel 2008, ad oltre un anno di distanza dall'operazione contestata. L'acquisto del 5 settembre 2007, dunque, è avvenuto, sulla base della documentazione presentata, in assenza di una specifica profilatura da parte dell'Intermediario. Non si può infatti ritenere che l'Intermediario abbia assolto all'obbligo previsto dall'art. 28, comma 1, lett. a) del Regolamento Intermediari allora vigente (n. 11522/1998) di *“chiedere all'investitore notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, nonché circa la sua propensione al rischio”* attraverso i pochi dati contenuti nella scheda cliente acclusa ai contratti quadro del 2005 e del 2007. Tale mancanza costituisce grave inadempienza nel caso di specie, tenuto conto che l'operazione è avvenuta in vigenza del Regolamento n. 11522/98, che richiedeva la valutazione di adeguatezza per ogni servizio d'investimento e, quindi, anche per il collocamento. Invero, tale Regolamento, aggiornato alle modifiche adottate con delibera n. 15961 del 30 maggio 2007, attuative del disposto del 25-bis TUF, ha esteso per gli intermediari la disciplina delle *“disposizioni di cui agli articoli 26, 27, 28, comma 1, lettera a), e commi 2 e 5, 29, 31, 36, 56, commi 1, 2, 3, 6, 7, 57, 58, 59, 60, 61, comma 3, 63 e 69 del presente regolamento, anche quando procedono alla vendita, in fase di emissione, di propri prodotti finanziari”*.

In ogni caso, dal questionario Mifid del 23 settembre 2008 emergeva un'esperienza negli strumenti finanziari *“buona”* e un obiettivo di investimento e di rischio di grado *“moderato”*. Tuttavia, la Ricorrente ha contestato la corrispondenza della suddetta profilatura rispetto ai suoi reali obiettivi di investimento e di rischio. Nonostante l'Intermediario non abbia dato prova di aver correttamente valutato il profilo del cliente, nell'ordine di negoziazione dei titoli del 5 settembre 2007 risulta che l'operazione è stata segnalata alla cliente come non adeguata alla sua propensione al rischio, non allineata agli obiettivi di investimento dichiarati, concernente un titolo a rischio non quotato ed effettuata in conflitto di interesse.

Peraltro, l'Intermediario avrebbe potuto esplicitare in modo più chiaro e comprensibile per la cliente le ragioni dell'inadeguatezza dell'operazione. A tal riguardo, in un recente pronunciamento la Cassazione (Cassazione civile, sez. I, 18 maggio 2017, n. 12544. Est. Dolmetta), nell'esaminare una controversia a cui era applicabile, come nel caso di specie, la disciplina pre-mifid, ha affermato che è *“principio ricevuto nella giurisprudenza di questa Corte che, per assolvere gli obblighi in discorso, occorre una condotta dell'intermediario intesa a rappresentare in modo puntuale e compiuto le caratteristiche dell'operazione inadeguata, con peculiare riguardo ai rischi che la stessa viene propriamente a proporre. La posizione e adempimento di tali obblighi tende, per l'appunto, al risultato di consentire all'investitore di addivenire a una scelta effettivamente «consapevole»; le specifiche ragioni, che rendono nel concreto inadeguata una data operazione, devono perciò venire trasmesse all'investitore con contenuti e termini tali da risultare destinate a porsi come reali co-fattori della decisione di questi: di non investimento, come anche, nel caso, di investimento. Cfr., tra le pronunce più vicine Cass., 27 aprile 2016, n. 8394; Cass., 21 aprile 2016, n. 8089; Cass., 17 novembre 2016, n. 23417; Cass., 26 gennaio 2016, n. 1376; Cass., 15 novembre 2016, n. 23268; Cass., 26 gennaio 2016, n. 1376”*.

5. Va poi respinta l'eccezione dell'Intermediario relativa al fatto che un ristoro a favore della Ricorrente *“andrebbe comunque escluso ai sensi dell'art. 1227 c.c., in ragione della condotta della controparte, che ha scientemente deciso di non alienare le azioni, trattenendole in portafoglio fino alla loro riduzione, nonostante i numerosi segnali d'allarme”*. Infatti, questo Collegio ha già avuto modo di analizzare il profilo dell'eventuale concorso di colpa del cliente nel non disinvestire nella Decisione n. 80 del 12 ottobre 2017, in cui è stato rilevato che *“il cliente al quale sia stato raccomandato un investimento inadeguato rispetto al suo profilo di rischio ha diritto a vedersi riconosciuto a fini risarcitori un quantum pari alla differenza tra la somma investita e il valore dell'investimento al tempo in cui il cliente stesso si è reso conto o avrebbe potuto rendersi conto, con l'ordinaria diligenza, dell'effettiva rischiosità del prodotto finanziario acquisito, mentre soltanto nel caso in cui egli si sia trovato nell'impossibilità giuridica e/o materiale*

di disinvestire, ha diritto a vedersi riconosciuto il risarcimento anche della perdita di valore dell'investimento che si sia verificata successivamente e sino al tempo della liquidazione del danno”.

Con riguardo al caso di specie si osserva che l'Intermediario non ha reso edotta, con una comunicazione di tipo individuale, la cliente circa il deteriorarsi delle proprie condizioni economico-patrimoniali e, pertanto, non può ritenersi che nel caso di specie possa invocarsi un concorso di colpa della Ricorrente per non aver disinvestito, atteso che la stessa ha, anzi, sottolineato la mancanza di informativa sul punto da parte del resistente. Non può che conseguire, dunque, l'affermazione del predetto diritto della Ricorrente *“a vedersi riconosciuto il risarcimento anche della perdita di valore dell'investimento che si sia verificata successivamente e sino al tempo della liquidazione del danno”.*

6. Va invece accolta, ai fini della quantificazione del danno l'eccezione dell'Intermediario volta a ottenere lo scomputo dell'*“importo conseguito dalla controparte per i dividendi maturati con la detenzione delle azioni di cui si discute, configurando tale incasso quantomeno una forma di “compensatio lucri cum damno”*, per una cifra complessiva quantificata in 548,05 euro, trattandosi effettivamente di un introito generato dal possesso dei titoli in questione che va, quindi, ad abbattere in misura corrispondente il danno.

L'insieme delle considerazioni di cui sopra induce, pertanto, conclusivamente il Collegio a ritenere che la Ricorrente abbia diritto al risarcimento di un danno pari alla somma investita nella sottoscrizione delle azioni emesse dalla Vecchia Banca e, dunque, a € 7.646,33, da cui vanno detratti gli importi dei dividendi conseguiti per € 548,05, per un importo complessivo di € 7.098,28 che, rivalutato, si attesta a € 8.070,24, sul quale vanno applicati gli interessi dal momento del reclamo del 15.12.2016, per un importo totale pari a € 8.111,69.

PQM

Il Collegio, in accoglimento del ricorso entro i limiti sopra precisati, dichiara l'Intermediario tenuto a corrispondere alla Ricorrente, a titolo di risarcimento

danni, la somma di euro 8.111,69 e fissa il termine per l'esecuzione in trenta giorni dalla ricezione della decisione.

Entro lo stesso termine l'Intermediario comunica all'ACF gli atti realizzati al fine di conformarsi alla decisione, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.

L'Intermediario è tenuto a versare alla Consob la somma di € 400,00, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del citato regolamento, adottato con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, secondo le modalità indicate nel sito istituzionale www.acf.consob.it, sezione "Intermediari".

Il Presidente
Firmato digitalmente da:
Gianpaolo Eduardo Barbuzzi